



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

ACCORDO SUI CRITERI PER LA RATEIZZAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SOMME DOVUTE ALLO STATO A TITOLO DI RIVALSA NELLE PROCEDURE CONCLUSE SENZA INTESA, EX ARTICOLO 43, COMMA 8 DELLA LEGGE 2012, N. 234

1. I criteri di cui all'Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 22 giugno 2016, per la rateizzazione del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti dei Comuni condannati con sentenza esecutiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, ai sensi del comma 10 dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, possono applicarsi anche ai Comuni nei cui confronti sia già stato emesso, alla data del citato accordo, il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 8 del menzionato articolo 43.
2. L'applicazione dei criteri di cui all'Accordo del 22 giugno 2016 è subordinata alla specifica richiesta del Comune nella quale devono essere espressamente indicati la rinuncia da parte dello stesso alle azioni giudiziarie eventualmente già avviate e l'impegno a non avviarne in futuro.
3. L'applicazione dei criteri di cui all'Accordo del 22 giugno 2016 è, altresì, possibile nei casi di mancato raggiungimento dell'intesa sulle modalità di recupero degli oneri finanziari di cui all'articolo 43, comma 10, qualora la richiesta di rateizzazione sia motivata da circostanze sopravvenute alla fase dell'intesa di cui al comma 7 del citato articolo 43.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizza le medesime procedure previste nell'Accordo del 22 giugno 2016 nella fase istruttoria relativa alla valutazione della situazione debitoria e della situazione economico - finanziaria del Comune richiedente, allo scopo di definire un piano di rateizzazione d'intesa con lo stesso.
5. La mancata corresponsione di 3 ratei consecutivi da parte del Comune comporta la decadenza dal piano di rateizzazione, con conseguente esecuzione del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'intera somma residua, senza ulteriori avvisi o intimazioni.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

6. Le disposizioni del presente Accordo non si applicano nei casi in cui il credito ingiunto con il provvedimento di cui all'articolo 43, comma 8, sia già stato iscritto a ruolo. In tali casi potrà farsi riferimento alla specifica disciplina della riscossione coattiva.